

REGOLAMENTO (CEE) N. 2215/93 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 1993****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 100 000 t di sorgo detenute dall'organismo d'intervento francese ai fini del loro impiego nelle regioni ultraperiferiche della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽²⁾ stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 100 000 t di sorgo detenute dall'organismo di intervento francese, ai fini del loro impiego nelle regioni ultraperiferiche della Comunità;

considerando che, nella situazione attuale, si ritiene opportuno diminuire il prezzo minimo di rivendita da rispettare a 156,51 ecu per tonnellata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 100 000 t di sorgo detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93 a favore dei dipartimenti francesi di oltremare, delle isole Canarie e delle Azzorre e di Madera.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1993.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato all'11 agosto 1993.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 15 settembre 1993.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento francese:

Office National Interprofessionnel des Céréales,
21, avenue Bosquet,
F-75326 Paris Cedex 07
(Télex: OFIBLE A 200490 F).

Articolo 3

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'offerta accolta non può in nessun caso essere inferiore a 156,51 ecu per tonnellata.

Articolo 4

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Le autorità francesi adottano le misure necessarie per garantire il buon esito delle operazioni e le notificano alla Commissione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.